



UET 4/20

## **DIRETTIVA**

concernente

### **la concessione di prestazioni promozionali conformemente al programma di attuazione Grigioni 2020-2023 relativo alla legge federale sulla politica regionale**

Conformemente all'art. 9 della legge sulla promozione dello sviluppo economico nei Grigioni del 27 agosto 2015 (LSE; CSC 932.100), il Cantone si assume gli obblighi per i progetti promossi nel quadro della politica regionale della Confederazione (NPR).

Conformemente all'art. 6 dell'ordinanza sulla promozione dello sviluppo economico nei Grigioni (OSE; CSC 932.160), possono essere concessi contributi e mutui in base agli accordi di programma relativi alla politica regionale e ad altri programmi di promozione della Confederazione.

Il 14 gennaio 2020 (prot. n. 22), il Governo ha approvato il programma di attuazione Grigioni 2020-2023 (PA GR) e ha autorizzato il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità (DEPS) a sottoscrivere l'accordo di programma con la Confederazione.

In virtù della legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006 (RS 901.0), dell'art. 9 LSE, dell'art. 6 OSE e del decreto governativo citato, i dettagli vengono disciplinati come segue:

## 1. Principi generali

---

In linea di principio, prima che venga esaminata una promozione secondo la LSE devono sempre essere esaurite le possibilità di promozione secondo il PA GR.

### 1.1. Campo d'applicazione territoriale

L'intero territorio cantonale è considerato comprensorio per prestazioni promozionali conformemente alla presente regolamentazione.

### 1.2. Condizioni per prestazioni promozionali

Possono essere concesse prestazioni promozionali soltanto se

- sono conformi alle strategie e alle misure del PA GR. Nel settore delle infrastrutture vengono promosse soltanto infrastrutture di sviluppo ai sensi della NPR;
- sono conformi ai principi e alle misure delle strategie regionali di sviluppo della piazza economica (agenda 2030).

### 1.3. Evasione della domanda

L'Ufficio dell'economia e del turismo (UET) esamina il versamento di prestazioni promozionali NPR sulla base di domande concrete, che devono contenere le seguenti indicazioni:

- indicazioni relative al richiedente
- descrizione dettagliata del progetto
- strategia o business plan (incl. piano d'esercizio e finanziamento degli investimenti, come pure dell'esercizio)
- comprova del finanziamento
- scadenario

Alle domande devono essere allegate le prese di posizione delle regioni competenti. Queste ultime esaminano le domande per quanto riguarda la loro conformità ai principi di sviluppo della regione.

In merito alla promozione definitiva decidono il Governo, il DEPS o l'UET in base alle competenze per la concessione di sussidi loro attribuite dall'art. 36 dell'ordinanza sulla gestione finanziaria cantonale (OGFC; CSC 710.110).

#### **1.4. Regolamentazioni separate**

Per progetti nel quadro del Programma intercantonale d'attuazione NPR "Programma San Gottardo 2020-2023" valgono regolamentazioni separate.

Per progetti Interreg valgono i principi di promozione convenuti con i Cantoni cooperanti.

## **2. Inizio anticipato dei lavori o dell'edificazione**

---

Non è possibile concedere prestazioni promozionali se i lavori o la costruzione iniziano prima della decisione di promozione del Cantone. Se, in via eccezionale, la decisione concernente la prestazione promozionale non può essere presa prima, l'istanza competente può autorizzare un inizio anticipato dei lavori o dell'edificazione.

## **3. Promozione e calcolo**

---

### **3.1. Attività proprie del Cantone**

Gli incarichi attribuiti dal Cantone a terzi ai sensi del PA GR possono venire finanziati fino al 100 per cento, vale a dire che le spese vengono ripartite in ragione di metà ciascuno tra la Confederazione e il Cantone.

### **3.2. Prestazioni promozionali a progetti di terzi**

A progetti di terzi possono venire concessi sussidi federali NPR o mutui federali NPR. Il Cantone è tenuto a versare una prestazione equivalente.

### 3.2.1. Criteri generali

Per stabilire l'ammontare delle prestazioni promozionali sono determinanti i seguenti criteri:

- conformità agli obiettivi del PA GR
- comprensorio del progetto (comunale, sovracomunale, regionale, ecc.)
- per comuni/regioni: classificazione del richiedente secondo la capacità finanziaria; per gli altri richiedenti: valore aggiunto atteso dal progetto
- finanziamento del progetto (prestazioni proprie, contributi di terzi, sussidi pubblici, ecc.)

Le prestazioni proprie possono comprendere mezzi finanziari propri e prestazioni lavorative gratuite dell'ente responsabile del progetto e di terzi.

Per essere considerate quali costi del progetto computabili, esse devono essere dimostrate dettagliatamente.

### 3.2.2. Contributi federali NPR e contributi cantonali (prestazione equivalente)

Il Cantone può promuovere progetti ai sensi del PA GR con sussidi fino al 50 per cento delle spese computabili, in considerazione dei criteri conformemente al capitolo 3.2.1. I contributi vengono suddivisi in ragione della metà ciascuno tra Confederazione e Cantone.

### 3.2.3. Mutui federali NPR e contributi cantonali (prestazione equivalente)

Il Cantone può promuovere progetti ai sensi del PA GR con mutui federali NPR. Per il calcolo dei mutui federali fanno stato le seguenti prescrizioni:

- a) I costi d'investimento ammontano di regola ad almeno 500 000 franchi per progetto.
- b) Il periodo di validità del mutuo federale è di regola di 15 anni, al massimo di 20 anni.
- c) Il mutuo federale ammonta ad al massimo il 40 per cento dei costi d'investimento computabili. Di regola, l'UET calcola i mutui federali graduandoli nel modo seguente, in considerazione dei criteri secondo il numero 3.2.1.:
  - Periodo di validità di 10 anni                      al massimo il 40 per cento
  - Periodo di validità di 15 anni /  
oltre 15 anni    al massimo il 30 per cento

- d) Il mutuo federale ammonta di regola al massimo a 2 milioni di franchi per progetto.
- e) Per mutui a partire da 300 000 franchi sono possibili versamenti parziali. Il periodo di validità del mutuo federale inizia a decorrere dal primo versamento parziale.
- f) Quale garanzia per il rimborso del mutuo federale deve essere fornito un pegno immobiliare (ad es. un'ipoteca o cartella ipotecaria registrata) o una garanzia equivalente (ad es. garanzia bancaria o comunale) per l'intero importo del mutuo concesso.
- g) L'ammortamento dei mutui federali deve avvenire in rate uguali a partire dal primo anno seguente il pagamento a saldo.
- h) Di principio i mutui federali devono essere soggetti a interessi.  
I mutui federali possono essere concessi anche senza interessi, se i ricavi vengono interamente utilizzati per estinguere debiti in capitale.

Il tasso d'interesse per i mutui federali viene fissato annualmente per il 1° gennaio con decisione del Dipartimento delle finanze e dei comuni e viene adeguato di conseguenza per i mutui federali in corso. Per stabilire le condizioni d'interesse, si prende a riferimento l'interesse di cassa per obbligazioni federali con una scadenza di 10 anni con data di riferimento 1° gennaio, meno l'1,5 per cento. Se l'interesse di cassa alla data di riferimento è inferiore al 2,0 per cento, si rinuncia al pagamento di interessi. Questa disposizione si applica anche ai mutui NPR garantiti in base ai programmi di attuazione NPR Grigioni 2008–2011, 2012–2015 e 2016-2019.

Di principio, per la durata del mutuo federale non possono essere distribuiti utili e non possono essere versate retribuzioni agli azionisti in assenza di una relativa prestazione. Se vengono comunque distribuiti utili, si deve al contempo versare un ammortamento supplementare pari al 50 per cento dell'importo distribuito. In caso di un mutuo federale senza interessi, oltre al pagamento dell'ammortamento supplementare, a partire da quel momento viene fatturato un interesse per il rimanente periodo di validità.

Un contratto di mutuo disciplina i dettagli del versamento e degli ammortamenti.

I contributi cantonali a mutui federali NPR (prestazione equivalente) corrispondono al valore in contanti del mutuo effettivo con un tasso d'interesse del 3,5 per cento. Non vengono considerati eventuali sussidi cantonali riferiti a progetti e derivanti da altri titoli giuridici.

I proventi degli interessi che risultano dalla concessione del mutuo vengono ripartiti in ragione di metà ciascuno tra la Confederazione e il Cantone, secondo l'accordo di programma stipulato con la Confederazione.

#### **4. Ulteriori disposizioni**

---

##### **4.1. Programma per il turismo dei Grigioni 2014-2023 (PA GR, misura A11)**

Per il versamento di prestazioni promozionali ai sensi del PA GR, misura A11, fa inoltre stato la direttiva del Dipartimento dell'economia pubblica e socialità "Concessione di contributi NPR conformemente al Programma di cooperazione nel turismo grigionese 2014-2023".

##### **4.2. Settore ricettivo (PA GR, misura A13)**

Le infrastrutture nel settore ricettivo devono essere promosse in via primaria in base alla direttiva del Dipartimento dell'economia pubblica e socialità per la concessione di mutui e sussidi a esercizi ricettivi. Prima di promuovere il progetto con fondi NPR, la domanda viene di regola sottoposta per esame anche alla Società Svizzera di Credito Alberghiero (SCA).

##### **4.3. Infrastruttura turistica (PA GR, misura A14)**

Gli impianti sportivi di importanza nazionale, cantonale o regionale devono essere promossi in via primaria attraverso la Concessione degli impianti sportivi di importanza nazionale o cantonale (CISIN/CISIC), prima di impiegare fondi NPR.

#### **4.4. Impianti di risalita (PA GR, misura A15)**

Per il versamento di prestazioni promozionali ai sensi del PA GR, misura A15, fa inoltre stato la direttiva del Dipartimento dell'economia pubblica e socialità "Concessione di mutui NPR nonché di prestazioni promozionali cantonali per la costruzione di impianti turistici di trasporto e innevamento".

#### **5. Entrata in vigore**

---

La presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2020 e sostituisce la decisione del 7 marzo 2016.

#### **6. Informazione**

---

La presente direttiva viene pubblicata in internet.

Coira, 4 marzo 2020

**DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA  
E SOCIALITÀ**

Il Direttore:

sig. Marcus Caduff, Consigliere di Stato